



## EDITORIALE

I primi mesi del 2015 sembrano volati in un batter d'occhio e già siamo ad elaborare la newsletter del primo trimestre.

Come ormai tutti gli anni, anche stavolta, a febbraio, abbiamo ricevuto la verifica ispettiva di TUV ITALIA finalizzata al rinnovo della certificazione per la norma UNI EN ISO 9001:2008 e la sorveglianza per le norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Come sempre si tratta di giornate impegnative che, quest'anno particolarmente, ci hanno reso molto soddisfatti. Non sono state rilevate non conformità e neppure osservazioni ma solo alcune proposte di miglioramento sotto forma di commenti che, come sempre, abbiamo già preso in esame, soprattutto in vista dei rinnovi dei rimanenti due certificati, previsti per febbraio 2016.

Il 2015 ci vede impegnati in nuove attività che in parte sono componente del nostro core business ed in parte risultano di gestione diversa rispetto alla normale attività di cantiere, fattore che ci permette di inserire nuove conoscenze ed applicazioni nel nostro panorama formativo. In questo periodo difficile ci riteniamo fortunati di essere ancora tra le aziende che riescono a crescere e a diversificarsi per meglio reggere la dura legge della stabilità, anche se, a volte, con

In questo numero:

- Rifiuti e la loro gestione: la scadenza MUD
- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012

Editoriale  
Michele Bragagnolo

Ambiente e Rifiuti  
Dina Miglioranzì

Sicurezza sul Lavoro  
Nicola Corsano RSPPE

difficoltà e talvolta a costo di grandi sacrifici.

Vista la vicinanza con la prossima Pasqua, oltre alla solita Buona Lettura, cogliamo l'occasione per augurarvi di passare le feste in serenità.

## **RIFIUTI E LA LORO GESTIONE: LA SCADENZA MUD**

### **COS'E'**

La comunicazione annuale per i rifiuti.

### **COSA E' NECESSARIO FARE**

La trasmissione alla Camera di Commercio della dichiarazione entro il 30 aprile 2015.

### **CHI LO DEVE FARE**

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Anche per quest'anno è prevista la predisposizione del MUD, ora denominato dichiarazione SISTRI, da inviare o comunque risultare come recapitato entro il 30 aprile 2015.

La comunicazione annuale per i rifiuti gestiti va presentata, come ormai di norma, entro il prossimo 30 aprile. I dati di riferimento sono quelli compresi dal 01/01/2014 al 31/12/2014, intesi come produzione di rifiuti pericolosi e non ed invio degli stessi a smaltimento o recupero. Infatti l'avvio di SISTRI per il 2014 (e per il prossimo 2015) è stato in prova, di conseguenza non può ancora sostituire la dichiarazione, come invece previsto dalla normativa vigente una volta avviato definitivamente.

Ricordiamo che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione SISTRI/MUD, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

La comunicazione può essere effettuata compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio di pertinenza territoriale la

versione cartacea oppure inviando il tutto telematicamente (le schede MUD identificate dal DPCM 17/12/2014), previo pagamento del diritto di segreteria.

Il software o le versioni cartacee sono disponibili sul sito <http://www.sistri.it> o sul sito [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)

Ricordiamo che la comunicazione cartacea è solamente in versione semplificata e può essere presentata, dai dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
- producono i rifiuti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari

Per tutti gli altri è obbligatorio l'invio telematico

Il pagamento dei diritti di segreteria è pari a 15,00 euro per invio effettuato su supporto cartaceo, 10,00 euro per invio effettuato su supporto magnetico o in via telematica.

Per "produttori iniziali di rifiuti" si intendono le attività che comportano la produzione di:

- rifiuti pericolosi (per tutte le categorie di attività)
- rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali, da lavorazioni industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di 10 dipendenti

La modulistica di riferimento è leggermente cambiata, con la

pubblicazione sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 del DPCM 17/12/2014 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015" che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni che devono essere presentate entro il 30 aprile 2015, con riferimento per l'anno 2014.

Le variazioni, ai nostri fini (ossia escludendo ciò che riguarda i RAEE, i rifiuti urbani, gli imballaggi e la gestione dei veicoli fuori uso) possono essere sintetizzate come segue:

1. Il produttore di rifiuti deve indicare la quantità di rifiuto in giacenza al 31/12/2014 (previsto anche lo scorso anno), distinguendo stavolta però i rifiuti tenuti in deposito temporaneo in attesa di essere avviati a recupero da quelli in attesa di essere inviati a smaltimento.
2. Per quel che riguarda il modulo RE, ossia rifiuti prodotti fuori dall'unità locale, è stata aggiunta una nuova voce di origine dei rifiuti "da cantieri mobili e temporanei anche di bonifica" e sono state fornite specifiche circa i soggetti tenuti alla compilazione del modulo
3. Per quel che concerne il modulo RT viene chiarito che l'indicazione "da privati" nel modulo RT va compilata nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) e si chiarisce che dovrà comunque essere indicato il Comune di provenienza dei rifiuti prodotti dai privati.

## DECRETO INTERMINISTERIALE 4 MARZO 2013

### **COS'È**

Il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

### **COSA È NECESSARIO FARE**


Organizzare dei corsi di formazione o di aggiornamento in base all'esperienza dei lavoratori.

### **CHI LO DEVE FARE**

I preposti e lavoratori addetti all'apposizione e rimozione della segnaletica o comunque che svolgono attività in presenza di traffico.

Richiamiamo un articolo pubblicato nella newsletter numero 3 dello scorso anno perché ci stiamo avvicinando alla data di scadenza prevista dalla norma transitoria del **20 marzo 2015**.

Il decreto prevede, in particolare, che la gestione operativa degli interventi deve essere guidata e controllata da un preposto, specificamente formato (con un corso di 12 ore), che coordini tutte le fasi delle operazioni (coordinamento a vista o tramite collegamento con apparecchi ricetrasmittenti). Tale attività di coordinamento delle operazioni può essere effettuata anche dalle sale operative o dai centri radio, quindi il preposto non deve essere necessariamente presente nel cantiere. Per i lavoratori invece è prevista la



formazione di 8 ore.

Per quanto riguarda la nuova formazione prevista per i preposti e i lavoratori evidenziamo che, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La **norma transitoria** indica che tutti i lavoratori e i preposti che alla data di entrata in vigore del decreto, operano nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dai corsi di formazione previsti ma sono tenuti ad effettuare un corso di aggiornamento della durata minima di 3 ore, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto (**entro il 20 maggio 2015**).

Bragagnolo srl ha già programmato nel rispetto dei termini previsti il corso di aggiornamento per tutti i lavoratori poiché lavorano in presenza di traffico veicolare.

## **ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 22 FEBBRAIO 2012**

### **COS'E'**

Il regolamento per utilizzare alcune attrezzature di lavoro.

### **COSA E' NECESSARIO FARE**

Aver aggiornato la formazione entro il 12 marzo 2015 o partecipare ad un apposito corso di formazione.

### **CHI LO DEVE FARE**

Tutti i lavoratori che devono utilizzare una delle attrezzature indicate nell'accordo.

Ricordiamo brevemente l'elenco delle attrezzature che ricadono nell'accordo: piattaforme di lavoro mobili elevabili; gru a torre; gru mobile; gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi); trattori agricoli o forestali; macchine movimento terra

(escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale cariatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg); pompa per calcestruzzo.

Restano ferme le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative (ad esempio il Protocollo di intesa del 29 ottobre 2009 relativo all'abilitazione all'uso di macchine complesse utilizzate nella costruzione dei pozzi per acqua).

### **Ricordiamo che sono abilitati all'uso delle attrezzature solo gli addetti**

- 1) che entro il 12 marzo 2015 **hanno aggiornato la formazione** con apposito corso (di 4 ore perché alla data di entrata in vigore dell'accordo -12 marzo 2013 - avevano già sostenuto corsi di formazione
- 2) che **hanno effettuato la nuova formazione** ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni (12 ore).

Essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

**E' fatto assoluto divieto per tutti i lavoratori utilizzare una delle sopraelencate attrezzature, anche saltuariamente.**

**Buona Pasqua !**

